

BGE 44 III 104

Bundesgericht (BGE), 1918-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_44_III_104

FR: ATF 44 III 104

IT: DTF 44 III 104

Volltext

104 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- (voir JAEGGER, Comm. ad. art. 67 notes 6 et 18), et e'est ä, elle meme, et non a l'office que l'Union vaudoise du credit doit s'en prendre si elle subit un prejudice du fait que les poursuites requises n'ont pas encore ete notifiees. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. 30. Sentenza 16 luglio 1918 nella causa A. Pedrazzini. Onde far stabilire, in via di massima, la responsabilita dell'amministratore di un fallimento che ha depositato le attivita della massa presso un istituto non designato dallo Stato come casa di deposito a sensi dell'art. 24 LEF, i ereditori lesi debbono adire la via giudiziaria. Quest'azione spetta, non alla massa come tale, ma ai singoli creditori lesi; essa non e quindi soggetta alla legge della maggioranza. La misura del danno sofferto dai singoli creditori deve risultare dal piano di riparto, sottoposto alla sorveglianza delle Autorita di Vigilanza. Modo di determinazione del danno nello stato di riparto. A. - Nel fallimento di Paolina Schaller, gia in Locarno, l'amministrazione fu affidata ad Arnoldo Pedrazzini, avvocato in Locarno, il quale, nel riparto e conto finale da esso depositato il 14 maggio 1918 espose 4122 fr. 60 per ricavo di vendita dei mobili, ma poi conteggiò, per il riparto, solo 1484 fr. 40, adducendo che avendo depositato la somma di 4122 fr. 60 presso la Banca cantonale ticinese, posta caduta in fallimento, non ne aveva rievuto che una percentuale di 1484 fr. 40. B. - Con ricorso 22 e 23 maggio 1918 i ereditori Margherita Stoffel in Muralto e Giovanni Bezzola in Locarno, per se e quale rappresentante di diversi altri, domandavano la modificazione del riparto e conto finale nel senso che vi venisse iscritto l'intero ricavo della vendita dei mobili nella cifra effettiva di 4122 fr. 60 cogli interessi al 3% fino al deposito dello stato di riparto und Konkurskammer. No' 30. 105 tizione. Essi adducono che l'amministratore avrebbe dovuto deporre la somma precitata, non presso la Banca cantonale ticinese, ma presso il Credito ticinese in Locarno, solo stabilimento designato dallo Stato come stabilimento di deposito per il distretto di Locarno. Ciò facendo, la massa non avrebbe subito alcun danno data la responsabilita dello Stato per gli istituti di deposito da esso scelti. C. - Con decisione 13 giugno 1918 l'Autorita cantonale di Vigilanza ammise il ricorso per i motivi seguenti: Secondo il decreto governativo 29 settembre 1891 la Banca cantonale ticinese non era stabilimento di deposito autorizzato dallo Stato per il distretto di Locarno: tale istituto era invece il Credito ticinese. Pur non essendo il caso di esaminare se lo Stato avrebbe dovuto rispondere dell'intera somma se essa fosse stata depositata presso il Credito ticinese, pure fallito, e fuori di dubbio che l'amministratore A. Pedrazzini deve dar scarico alla massa della somma totale di 4122 fr. 60: tale sua obbligazione e di diritto pubblico esecutivo e non di natura civile, onde incombe all'Autorita di Vigilanza il preservare che egli abbia ad adempiere a questo suo obbligo, riservata ai ereditori ogni ulteriore eventuale azione. a sensi dell'art. 5 LEF. Conchiudendo, l'Autorita di Vigilanza faceva obbligo all'amministratore di allestire e deporre nuovamente lo stato di riparto e conto finale conteggiando nell'attivo da dividere la somma di 4122 fr. 60 e relativi interessi al 3% dalla

data dell'incasso sino al riparto. . D. - Da questa decisione A. Pedrazzini ha ricorso al Tribunale federale domandandone l'annullamento. Esso afferma in sostanza: Lo stato di riparto non può indicare come ripartibili in contanti e le somme e effetti veramente stanno a disposizione dei ereditari: dunque, per quanto concerne il ricavo dei mobili, e 1484 fr. 40. Se vi sono perdite imputabili all'amministrazione esse non potranno venir comprese nell'attuale stato di riparto. D'altro canto, l'Autorità di Vigilanza non è competente per decidere della responsabilità dell'amministratore, azione che deve essere proposta al giudice e alla quale, della maggioranza dei creditori può rinunciare. Considerando in diritto: 10 In virtù degli art. 9, 24 e 241 LEF, 22 e 97 del regolamento 11 luglio 1911 sull'amministrazione degli uffici dei fallimenti non sembra dubbio che il ricorrente debba sopportare le conseguenze di aver depositato la somma in questione presso un istituto che lo Stato non aveva designato come cassa dei depositi (Banca cantonale ticinese anziché presso il Credito ticinese). A ciò nulla muta la circostanza che anche il Credito ticinese sia in seguito caduto in fallimento: che lo Stato è responsabile degli istituti che esso designa come istituti di deposito. Ma poiché nella fattispecie l'amministrazione del fallimento non era stata affidata all'ufficio ma a persona ad hoc (appunto al ricorrente), nel senso degli art. 237 e 241 LEF, lo Stato non può essere dichiarato senz'altro responsabile delle somme percepite dall'amministratore: i creditori lesi dovranno anzitutto procedere contro l'amministratore a stregua dell'art. 5 LEF onde far stabilire, in via di massima, la sua responsabilità. Invece è di competenza dell'Autorità di Vigilanza, e quindi di questa Corte determinare la misura del danno subito dai singoli ereditari: il che non può farsi se non in base al regolamento piano di riparto (di cui il ricavato della vendita dei mobili non è un elemento). L'allestimento del quale è sottoposto alla sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza. E poiché l'azione di responsabilità non spetta alla massa come tale, ma ai singoli creditori nella misura del danno patito (e di quest'azione quindi non può disporre la maggioranza dei ereditari come erroneamente ritiene il ricorrente, RU 43 IH. und Konkurskammer. N° 31. 107 p. 285), occorre che risulti dallo stato di riparto quale somma spetterebbe ai singoli ereditari ove l'importo in questione fosse stato depositato in modo regolare e restituito all'amministratore nella sua totalità. Dovranno dunque venir allestiti due stati di riparto, il primo, lo stato di riparto dovrà contenere due somme: nella prima menzionata ciò che dovrebbe toccare ai singoli ereditari ove la somma in questione fosse stata regolarmente depositata e restituita, e, nella seconda, la somma che spettava ai singoli ereditari in base a quello che attualmente c'è da ripartire' (dunque sulla base di 1484 fr. 40). Tale ed è del resto anche il senso della querelata decisione quantunque espresso forse in modo insufficiente. Evidentemente l'istanza cantonale non ha ordinato un nuovo stato di riparto, e desiderare definitivamente essa stessa la questione della responsabilità del ricorrente: altrimenti non avrebbe riservato ai ereditari l'azione di cui all'art. 5 LEF. Essa l'ha ordinato solamente allo scopo di fissare l'importo che spetterebbe ai singoli ereditari se il deposito fosse stato regolare e quindi la misura nella quale i singoli ereditari possono chiedere risarcimento dall'amministratore, posto che il giudice ne afflenni la responsabilità. La camera escuzioni e fallimenti pronuncia: Il ricorso è respinto nei sensi dei considerandi. 31. Entscheid vom 16. August 1918 i. S. Konsumgenossenschaft Birseck. Art. 153 Abs. 2 SchKG in der Retentionsbetrieubung nicht anwendbar. Dritteigentümer von Retentionsgegenständen ist nicht berechtigt Recht vorzuschlagen. A. - Am 17. Mai 1918 liess die heutige Rekurrentin die Konsumgenossenschaft Birseck in Oberwil bei Josef

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.